



Savignano sul Panaro, 12 ottobre 2015

Alla c.a.

Comune di San Cesario sul Panaro  
Settore Urbanistica, Edilizia, Ambiente  
[protocollo@comunesancesariosulpanaro.legalmailpa.it](mailto:protocollo@comunesancesariosulpanaro.legalmailpa.it)

Provincia di Modena  
Area Territorio e Ambiente  
[provinciadimodena@cert.provincia.modena.it](mailto:provinciadimodena@cert.provincia.modena.it)

**OGGETTO: Cava Fornace– Polo 9**

**Procedura di VIA del progetto di coltivazione e ripristino della cava di sabbia e ghiaia denominata “Cava Fornace 2015”**

**OSSERVAZIONI**

Con riferimento al progetto di coltivazione e sistemazione della Cava Fornace, proposto dalla ditta Sinercave s.c.a.r.l. ai fini della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, nell'ambito della fase di pubblicazione prevista dall'art. 14 della L.R. 9/1999, si esprimono le seguenti osservazioni:

**Osservazione n. 1**

**MANCATO COINVOLGIMENTO DEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO NELLA CONCERTAZIONE DI SOLUZIONI URBANISTICHE E DEL PROGETTO DI RECUPERO FINALE.**

La cava denominata “Fornace” ricade nel Comparto 2 del Polo 9 “Graziosi”.

In base alle definizioni del vigente PIAE, avente valore anche di PAE per il Comune di San Cesario sul Panaro, si intende per “polo”: “un’area destinata all’attività estrattiva che manifesta effetti economici, sociali ed ambientali principalmente a livello sovracomunale”.

L’influenza degli interventi sulla cava in parola sul vicino territorio comunale di Savignano sul Panaro sono stati pertanto riconosciuti a priori, dal momento in cui la Provincia ha classificato l’area nel suo complesso come “Polo” estrattivo 9.

A tal proposito si rileva che la stessa pianificazione comunale delle attività estrattive di San Cesario, all'art. 4, comma 5, prevede che "Il Comune, in relazione ai poli intercomunali si impegna a definire specifici Accordi con le altre Amministrazioni al fine di concertare le soluzioni urbanistiche e il progetto di recupero finale".

Nel caso in parola, poiché si propone una sistemazione finale dell'area di tipo produttivo a scopo di delocalizzazione di altri impianti, si richiama anche l'art. 16 delle N.T.A. del vigente P.A.E. del Comune di San Cesario sul Panaro (PAE: La demolizione e il trasferimento degli impianti di trasformazione), con particolare riferimento al comma 9, di seguito testualmente riportato:

"9. Nel caso in cui la demolizione o il trasferimento, ove previsto, coinvolga più Comuni, per la formalizzazione degli Accordi/Convenzioni con i privati è necessario che vi sia la definizione di un atto di concertazione tra le medesime amministrazioni (intesa, accordo di pianificazione, conferenza di servizi)".

E' indubbio, nel caso in parola, che il Comune di Savignano sul Panaro avrebbe avuto titolo ad essere coinvolto nella definizione degli interventi fin da quando il Comparto 2 è stato individuato come destinatario degli impianti da trasferire, in applicazione della regolamentazione di cui il lo stesso Comune di San Cesario si è dotato.

Si deve quindi rilevare che il progetto di coltivazione e sistemazione attualmente sottoposto a VIA non ha seguito l'iter previsto dal vigente PAE del Comune di San Cesario sul Panaro, essendo stato trascurato di definire un apposito accordo con le Amministrazioni interessate finalizzato a dividerne i criteri di attuazione, come è invece chiaramente stabilito dagli articoli 4, comma 5, e 16, comma 9 del PAE.

**Si ritiene pertanto che non possa essere dato corso alla procedura in corso, in quanto svolta in maniera non conforme al PAE comunale vigente, e che l'attuazione del comparto non possa prescindere da una revisione dell'accordo ex art. 24 di cui alla D.C.C. n. 48/2013 che veda il coinvolgimento dell'Amministrazione comunale di Savignano sul Panaro.**

#### Osservazione n. 2

#### **TRAFFICO: INCOMPLETEZZA E INCOERENZA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DELL'INTERVENTO. – SOLUZIONI URBANISTICHE NON SOSTENIBILI.**

Il progetto di coltivazione e sistemazione della cava Fornace, così come preso in esame nella presente procedura di V.I.A., non risulta pienamente definito in tutti i suoi aspetti. Si rileva che la valutazione degli impatti indaga solo uno degli scenari possibili, mentre risulta carente della valutazione delle altre situazioni che si possono determinare nel corso dell'effettivo utilizzo dell'area. Infatti la medesima valutazione viene condotta con riferimento solo alla fase di coltivazione e sistemazione, mentre non viene estesa alla successiva fase di funzionamento di impianto produttivo (il semplice fatto che non sia ancora stato stabilito se l'impianto di lavorazione inerti, da prevedere nel comparto 2 per la delocalizzazione degli impianti esistenti lungo il Panaro, sarà realizzato nella cava Fornace o nella contigua cava Ponterosso, non esclude de facto che ciò poi effettivamente avvenga).

La valutazione di impatto ambientale dovrebbe quindi essere condotta anche sul lungo termine, prendendo in considerazione anche gli impatti derivanti dalla sistemazione finale ad area per impianti di trasformazione inerti.

Nello specifico:

L'Accordo ex art. 24 della I.R. n. 7/2004 relativo all'attuazione del Polo 9 di cui alla deliberazione del Consiglio comunale di San Cesario n. 48/2013, prevede al punto 6 "Impianti di trasformazione":

- che il comparto 2 del Polo 9 (del quale fa parte anche la cava Fornace) è il sito designato per la delocalizzazione dei frantoi esistenti lungo il Panaro nel territorio comunale di San Cesario (frantoio San Cesario, e frantoio ex Lamces), consentendo esclusivamente la produzione di conglomerati cementizi;
- che "al fine di rendere compatibili le variazioni del traffico, generate dalle nuove previsioni estrattive e impiantistiche, sia con la capacità del servizio delle strade coinvolte che per i profili ambientali di inquinamento atmosferico e acustico, dovranno essere preventivamente realizzati, prima dell'inizio dell'attività dell'impianto di frantumazione, quali opere di mitigazione non ascrivibili alle opere compensative, i seguenti interventi:
  - 1) adeguamento dell'attestamento tra viabilità interna del polo 9 e la via Martiri Artioli [...];
  - 2) realizzazione di solo accesso, per i mezzi che procedono da Altolà verso California [...];
  - 3) adeguamento dell'attestamento tra la viabilità interna al polo 9 e la via Graziosi [...];
  - 4) realizzazione di una pista interna al polo, di collegamento tra le due viabilità pubbliche (via Martiri Artioli e via Graziosi)".

Viene individuata come mera possibilità la creazione di viabilità interna, con collegamento tra via Martiri Artioli e via Graziosi attraverso il Polo 9, mentre la stessa è posta come condizione, nell'accordo sopra citato, per la realizzazione dell'impianto di lavorazione inerti.

Nella documentazione di VIA, viene inoltre considerata solo come una eventualità la sistemazione finale ad area produttiva, mentre invece la collocazione di un impianto all'interno del comparto 2 è già di fatto stata sancita con la sottoscrizione del succitato accordo.

Per la sistemazione della viabilità, il progetto in deposito rimanda continuamente agli allegati all'Accordo, che di fatto non sono reperibili sul sito del Comune: l'impossibilità ad accedere direttamente a tale documentazione tecnica rende di fatto incompleta la documentazione progettuale, le cui valutazioni non possono essere interpretate in rapporto alla configurazione alla quale si riferiscono.

In considerazione di ciò si ritiene che la valutazione degli impatti, ed in particolar modo del traffico indotto dall'intervento soggetto a valutazione e conseguentemente del rumore e delle emissioni ad esso connesse, riferita unicamente alla fase di coltivazione-sistemazione e limitata alla sola ipotesi di utilizzo della viabilità esistente, debba essere completata esplicitando la configurazione alla quale si riferiscono (e non limitandosi a richiamare un atto non direttamente reperibile), e integrata con la valutazione dei seguenti scenari:

- impatti derivanti dal traffico in fase di coltivazione e sistemazione nell'ipotesi di uscita dei mezzi da via Graziosi;
- impatti derivanti dal traffico in fase di esercizio dell'impianto di lavorazione inerti.

Essendo incompleta la valutazione degli impatti connessi all'attuazione dell'intervento di escavazione e sistemazione (con eventuale insediamento di attività produttiva), risultano di conseguenza carenti anche le misure di mitigazione previste, in quanto non sono commisurate alla totalità degli impatti e dei recettori.

La valutazione degli impatti, limitandosi a indagare la fase di escavazione e sistemazione, non prende pertanto in alcuna considerazione i probabili flussi di traffico derivanti dall'insediamento

all'interno del Comparto 2 di un impianto per la lavorazione degli inerti, né di conseguenza ipotizza idonee azioni di mitigazione.

Se si ipotizza l'uscita dei mezzi solo da via Graziosi, condizione obbligatoria posta dall'accordo per il funzionamento dell'impianto, è molto probabile che per la gran parte dei mezzi attraversi o comunque costeggi l'abitato di Magazzino per raggiungere la Pedemontana, portando notevole disagio ai residenti e usura alle strade, che nella zona sono tutte di categoria E o F.

Per di più si rileva che, tra le azioni di mitigazione elencate (Tab. 23, Fasc.B) per ridurre i disagi connessi al traffico veicolare, viene citato il ricorso, ogniqualvolta possibile, alla viabilità interna di cava. Questa previsione risulta in totale contrasto con una valutazione complessiva degli impatti che non tiene per nulla in considerazione questa ipotesi gestionale.

**Per quanto sopra esposto, si osserva che la documentazione progettuale non presenta caratteristiche di completezza, coerenza e chiarezza. Si richiede inoltre che gli esiti della valutazione di impatto ambientale, integrata come sopra richiesto, concorrano ad una ridefinizione dell'accordo ex art. 24 di cui alla D.C.C. n. 48/2013, e conseguentemente all'attuazione del comparto, in quanto le soluzioni proposte nell'accordo per la gestione del traffico veicolare possono di fatto risultare insostenibili per il Comune di Savignano sul Panaro.**

### Osservazione n. 3

#### **RUMORE: INCOMPLETEZZA E INCOERENZA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DELL'INTERVENTO. - SOLUZIONI URBANISTICHE NON SOSTENIBILI.**

Si rileva che la valutazione dell'impatto acustico (Fascicolo B - punto 5.10.6), laddove stima l'impatto connesso al traffico veicolare, ipotizza 66 viaggi andata e ritorno al giorno su via Martiri Artioli.

Tale ipotesi risulta in contrasto con le soluzioni progettuali per il traffico delineate negli altri capitoli dello studio e previste dall'accordo vigente.

La realizzazione di viabilità interna di collegamento tra via Martiri Artioli e via Graziosi in ottemperanza a quanto disciplinato dall'Accordo è una condizione necessaria per l'installazione, all'interno del Comparto 2, dell'impianto di trasformazione inerti. Non essendo però indicate tempistiche di attuazione, si ritiene necessario che ne siano valutati gli impatti acustici anche nel breve termine (cioè in fase di coltivazione e sistemazione) nei confronti dei rispettivi recettori e le conseguenti eventuali opere di mitigazione.

Si rileva infine che la valutazione dell'impatto acustico non considera l'impatto derivante dalla presenza del frantoio nel Comparto 2, ma che tale elemento è imprescindibile ai fini della valutazione del progetto nel suo complesso, in quanto l'intervento comprende sia la fase di escavazione che di sistemazione finale dell'area.

**Per quanto sopra esposto, si osserva che la documentazione progettuale non presenta caratteristiche di completezza, coerenza e chiarezza. Si richiede inoltre che gli esiti della valutazione di impatto ambientale, integrata come sopra richiesto, concorrano ad una ridefinizione dell'accordo ex art. 24 di cui alla D.C.C. n. 48/2013, e conseguentemente all'attuazione del comparto, in quanto le soluzioni proposte nell'accordo per la gestione del traffico veicolare possono di fatto risultare insostenibili per il Comune di Savignano sul Panaro.**

**Osservazione n. 4**

**POLVERI: INCOMPLETEZZA E INCOERENZA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DELL'INTERVENTO. - SOLUZIONI URBANISTICHE NON SOSTENIBILI.**

Assunta come emissione principalmente impattante l'emissione diffusa di PM10 associabile alla movimentazione del materiale e dei mezzi, come da documentazione tecnica in deposito, si evidenzia che la ricognizione delle sorgenti non include il traffico che sarà generato dall'attività dell'impianto di lavorazione inerti.

Anche in questo caso si evidenzia che non sono valutati gli impatti connessi all'ipotesi di utilizzo di viabilità interna, che interesserebbe maggiormente i recettori inclusi nel territorio comunale di Savignano sul Panaro.

Considerato che le emissioni di PM10 stimate in associazione al transito di mezzi su piste non asfaltate sono di gran lunga le maggiori tra quelle stimate per le varie fasi della lavorazione e che l'efficienza del sistema di mitigazione proposto (bagnatura piste), pur ammesso che possa essere tanto elevata (lo studio ipotizza un abbattimento del 90%) deve essere considerata inversamente proporzionale alla lunghezza dei tratti da percorrere, si ritiene che l'emissione diffusa di polveri nell'ipotesi di transito dei mezzi attraverso la viabilità interna di cava non sia assolutamente trascurabile e debba essere presa in debita considerazione nella valutazione degli impatti ambientali connessi sia alla fase di estrazione e ripristino, sia alla successiva fase di esercizio dell'impianto di lavorazione inerti, con riferimento ai recettori maggiormente esposti.

Peraltro, si osserva che la stima di efficacia del sistema di mitigazione proposto appare eccessiva in considerazione della bassa frequenza di bagnatura ipotizzata la quale, soprattutto in periodo estivo, difficilmente può garantire un abbattimento costante del 90% delle polveri sollevate dal transito dei mezzi.

Si ribadisce, infine, che l'impatto ambientale connesso all'emissione diffusa di PM10 non può essere considerato nullo a lungo termine, in quanto la presenza dell'impianto di lavorazione inerti comporterà ulteriori volumi di traffico, non quantificati in questo studio, che impatteranno sul territorio anche successivamente alla conclusione della fase di escavazione e ripristino.

Poiché non sono state considerate tutte le componenti impattanti nei diversi scenari possibili, risulta carente anche la previsione delle azioni di mitigazione conseguenti.

**Per quanto sopra esposto, si osserva che la documentazione progettuale non presenta caratteristiche di completezza, coerenza e chiarezza. Si richiede inoltre che gli esiti della valutazione di impatto ambientale, integrata come sopra richiesto, concorrano ad una ridefinizione dell'accordo ex art. 24 di cui alla D.C.C. n. 48/2013, e conseguentemente all'attuazione del comparto, in quanto le soluzioni proposte nell'accordo per la gestione del traffico veicolare possono di fatto risultare insostenibili per il Comune di Savignano sul Panaro.**

**Osservazione n. 5.**

**ACQUE SOTTERRANEE: INAPPLICABILITA' DELLE PREVISIONI DI PAE PER CONTRASTO CON LE NORME SOVRAORDINATE DI PTA E PTCP.**

Si fa presente che il PTA, interamente recepito dal P.T.C.P. della Provincia di Modena, impone che l'approvvigionamento idrico per le attività di lavorazione e trasformazione di materiali lapidei in aree di ricarica della falda avvenga esclusivamente tramite acque superficiali.

L'ipotesi progettuale che prevede, in conformità a quanto riportato nelle norme del PAE, la possibilità di emungere dal pozzo esistente nell'area a scopi produttivi, con la motivazione di evitare interruzioni al ciclo produttivo risulta pertanto in contrasto con le norme ambientali vigenti.

**Si richiede pertanto di modificare il progetto d'intervento escludendo la possibilità di approvvigionamento idrico da acque sotterranee, in quanto tale condizione non è consentita dalle norme sovraordinate e la disposizione prevista nel PAE relativamente all'attuazione del Polo 9 risulta di fatto inapplicabile.**

**Osservazione n. 6.**

**MANCANZA DI DEFINIZIONE DELLA DURATA DELL'ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE INERTI NEL COMPARTO 2.**

L'art. 15 delle N.T.A. del P.A.E. vigente per il Comune di San Cesario sul Panaro prevede che:

"5. Gli impianti di prima lavorazione e trasformazione realizzati in aree di cava hanno carattere temporaneo, in quanto il loro insediamento e la loro permanenza è strettamente correlata alla durata dell'attività estrattiva nell'area di cava".

A questo riguardo si rileva che l'installazione dell'impianto previsto nel Polo 9 in sostituzione di due esistenti lungo il Panaro è prevista a conclusione della fase di escavazione della cava.

**Si chiede pertanto di chiarire la provenienza dei materiali che alimenteranno il nuovo frantoio, la durata presunta dell'attività e le modalità previste per la successiva dismissione dell'impianto e di provvedere, sulla base di tali informazioni, alla integrazione della valutazione di impatto ambientale e/o alla ridefinizione dei termini dell'accordo ex art. 24 di cui alla D.C.C. n. 48/2013.**

Il Responsabile dell'Area Ambiente

ing. Laura Pizzirani

*(originale firmato digitalmente)*

Documento **originale conservato negli archivi informatici del Comune** di Savignano sul Panaro (MO); stampato su carta diviene copia analogica di documento informatico avente la **stessa efficacia probatoria dell'originale** a meno che la sua conformità non sia espressamente disconosciuta (art. 23, comma 2, dlgs 82/05). In tal caso per attestare la conformità all'originale della copia analogica, occorre che sia compilata la seguente dichiarazione da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, dlgs 82/05)

**Dichiarazione di conformità della copia analogica di documento informatico**

La presente copia, composta da n. \_\_\_\_ facciate, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Il dipendente abilitato	nome e cognome	luogo e data	firma
all'autenticazione:	_____	_____	_____